

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì – Cesena

RACC. N. 371

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA E IL
CORPO BANDISTICO MAESTRO NORMANDO MAURIZI PER LE
ATTIVITA' PROGRAMMATE DAL COMUNE E L'ORGANIZZAZIONE
DI CORSI MUSICALI**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre (23) del mese di gennaio, nella sede comunale ;

TRA

- il comune Civitella di Romagna, C.F. 80002330407, rappresentato dal responsabile del settore amministrativo affari generali, d.ssa Sabrina Aleotti, nata a Santa Sofia (FC) il 09.02.1965, domiciliata presso la residenza comunale, la quale agisce nell'esclusivo interesse di detto comune, a ciò autorizzata con atto del commissario straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del consiglio comunale n. 73 del 17.12.2013, divenuta esecutiva il 06.01.2014;

- il corpo bandistico maestro Normando Maurizi, C.F. 02558830408, rappresentato dal presidente Sig. Mambelli Eros, nato a Forlì il 19.10.1960, domiciliato per la carica in Civitella di Romagna Via XX Settembre, n. 1, a ciò autorizzato dal consiglio direttivo;

Premesso che:

- nel comune di Civitella di Romagna opera da diversi anni un corpo bandistico, centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, con lo scopo di organizzare e promuovere l'attività bandistica locale, sostenendo e

valorizzando la cultura musicale bandistica, con particolare attenzione alle nuove esigenze sociali e culturali;

- in data 1 agosto 1997 si è formalmente costituito come associazione senza scopo di lucro, assumendo la denominazione di corpo bandistico maestro Normando Maurizi;

- con atto del commissario straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del consiglio comunale n. 73 del 17.12.2013, veniva approvato il testo della convenzione fra il Comune di Civitella di Romagna e il corpo bandistico di cui sopra per le attività programmate dal comune e l'organizzazione di corsi musicali;

Con la presente convenzione si intendono definire i rapporti tra il comune e il corpo bandistico per le attività di seguito specificate;

CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra identificate si conviene e si stipula quanto segue :

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – IMPEGNI DEL CORPO BANDISTICO

Il corpo bandistico si impegna a:

- eseguire annualmente, per conto del comune una serie di marce e concerti come di seguito elencati in via di massima:

Servizi di marcia

- 1° gennaio
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 4 novembre
- concerti di Natale

sia per Civitella capoluogo che per la frazione di Cusercoli.

Concerti

- n. 5 da concordare con l'amministrazione nel capoluogo e frazioni;

In alternativa ad un concerto possono essere richiesti due servizi di marcia;

Le sopra descritte prestazioni possono essere modificate previo accordo fra le parti sia dal punto di vista della qualità (servizi di marcia possono diventare concerti o viceversa) che per il numero delle stesse;

Entro il 31 marzo di ogni anno verrà concordato, in linea di massima, un calendario delle attività annuali;

- organizzare e coordinare i corsi musicali, soprattutto corsi di strumenti bandistici da svolgere durante l'anno sia a Civitella capoluogo che in località Cusercoli, conformemente alle disposizioni regionali in materia compreso il calendario regionale dei corsi bandistici (ottobre giugno) e rispettare le festività del calendario scolastico;
- assumere obbligazioni contrattuali per le prestazioni degli insegnanti, per le provviste di beni e servizi e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento delle attività programmate, curando sotto la propria responsabilità l'osservanza delle norme vigenti in materia fiscale, tributaria, previdenziale; gli insegnanti incaricati dovranno essere in possesso del diploma conseguito presso un Conservatorio statale di musica o diploma accademico di primo o secondo livello; per il corso di teoria e solfeggio possono essere nominati insegnanti provvisti del solo certificato d'esame di compimento del corso inferiore rilasciato da un Conservatorio statale;
- utilizzare i beni mobili ed immobili concessi in uso dal comune con la massima cura e diligenza, provvedendo altresì alle pulizie dei locali ed

assumendosi la responsabilità per eventuali danni imputabili all'esercizio della propria attività, provvedendo a dotarsi della necessaria copertura assicurativa;

- trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta, le tariffe applicate agli iscritti della scuola di musica ed un rendiconto di tutte le entrate e le uscite dell'associazione;

Art. 2 - IMPEGNI DEL COMUNE

Il comune di Civitella di Romagna si impegna a:

- corrispondere a titolo di contributo al corpo bandistico, la somma annua di € 5.310,00 per le attività di marce e concerti sopra specificate;
- la somma annua a titolo di contributo verrà erogata in due rate semestrali nei mesi di gennaio e luglio, previa presentazione della relazione consuntiva sull'attività svolta sopra richiamata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- corrispondere un contributo annuo di € 4.000,00 per un numero di circa venticinque (25) allievi frequentanti, il quale verrà erogato in due rate, la prima sulla base dell'elenco degli allievi iscritti all'inizio dei corsi ed il saldo sulla base degli allievi frequentanti; detto contributo, in caso di diminuzione del numero degli iscritti sarà decurtato come segue:
 - del 20% per un numero inferiore alle venti (20) unità;
 - del 40%, per un numero inferiore alle quindici (15) unità.

Al termine dei corsi dovrà essere presentata una relazione finale dell'attività svolta, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, unitamente all'elenco degli allievi che avranno concluso il corso.

- Concedere in uso gratuito, al corpo bandistico, locali idonei per lo svolgimento delle proprie attività, oltre ad accollarsi le spese di utilizzazione della sede (energia elettrica, riscaldamento, ecc.), come di seguito indicato:
 - Civitella di Romagna: locali ubicati in viale M. Partigiani, 2 – 1° piano – per una superficie di mq. 75,00, come da planimetria all. A);
 - Cusercoli: locali ubicati in via A. Costa, 76 – al piano interrato con una superficie di mq. 92,00 come da planimetria all. B);

Art. 3 - OBBLIGHI CON SOGGETTI TERZI

Il comune rimarrà estraneo a qualsiasi rapporto e/o obbligazione che si costituisca fra il corpo bandistico e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione, né si assumerà nessuna altra responsabilità circa l'organizzazione delle attività programmate dalla banda.

Art. 4 - DURATA

La durata della presente convenzione viene stabilita in un anno a decorrere dal 01/01/2014 e pertanto, con scadenza il 31/12/2014, con possibilità di disdetta dalle parti con preavviso, di almeno tre mesi, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata. Il comune potrà recedere in qualunque momento dalla presente convenzione qualora non vengano rispettati gli impegni assunti dall'associazione.

Art. 5 - SPESE

Tutte le spese derivanti e conseguenti dal presente atto (imposta di bollo, ecc.) sono a carico dell'associazione. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986 in tal caso la registrazione sarà a carico della parte che esercita tale facoltà.

Art. 6 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, anche in relazione a difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata preventivamente in forme extragiudiziali, in via bonaria/transattiva o altre soluzioni ammesse dall'Ordinamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il responsabile del Settore Amministrativo - Affari Generali

Il presidente del corpo bandistico